

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Seduta n. 259

INTERROGAZIONI

24° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

Presidenza del vice presidente CASTELLANI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	3, 4
TURCI (<i>DS-U</i>)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B.: *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta prima l'interrogazione 3-01934 del senatore Turci.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione al nostro esame, il senatore Turci ha chiesto di conoscere l'effettiva portata normativa dell'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo alla tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per il quale il reddito imponibile dei predetti immobili è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

In particolare, l'interrogante, nel rammentare l'interpretazione restrittiva della norma in questione adottata dall'Amministrazione finanziaria, che riserva l'ambito agevolativo esclusivamente agli immobili di interesse storico-artistico non locati, ha altresì chiesto di conoscere quali iniziative si intendono adottare al fine di porre termine al crescente aumento del contenzioso tributario che tale interpretazione ha determinato.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente, in relazione agli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, di aver sempre sostenuto che la base imponibile, ai fini dell'Irpef, è costituita dal canone di locazione diminuito del 15 per cento (qualora la somma risultante sia superiore alla rendita catastale), secondo la disciplina generale prevista dall'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi.

La sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, avrebbe avvalorato l'orientamento innanzi indicato. Tale legge prevede, infatti, all'articolo 8, che «...il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del trenta per cento».

Per effetto del rinvio al citato articolo 8, operato dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della stessa legge n. 431 del 1998, l'agevolazione fiscale in esame è applicabile anche ai contratti di locazione relativi ad immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, qualora gli stessi siano stipulati secondo le modalità disposte dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

Questo conferma, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, che, ove locati, gli immobili di interesse storico-artistico, soggiacciono alle regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile rendendosi inapplicabile l'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In sostanza, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 6 marzo 2001, n. 22, il reddito imponibile relativo agli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione scaturisce dal confronto fra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della percentuale deducibile, e la rendita catastale. Viceversa, per gli immobili non locati, indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile, si farà riferimento in ogni caso alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria in cui sono collocati.

Per completezza di trattazione, si fa presente che detta problematica ha già formato oggetto di due risoluzioni approvate presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati in data 8 ottobre 2003 (n. 7-00306 dell'onorevole Pepe e n. 7-00315 dell'onorevole Benvenuto). In quella sede la VI Commissione ha impegnato il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche di natura normativa, per l'esatta interpretazione dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 nel senso di prevedere la sua applicazione anche agli immobili di interesse storico-artistico oggetto di locazione.

Tenuto conto del fatto che la richiamata posizione interpretativa dell'Agenzia delle entrate non è pacificamente condivisa alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia (sentenze della Corte di cassazione n. 2442 del 18 marzo 1999, della Corte di cassazione n. 12790 del 19 ottobre 2001 e della Corte costituzionale n. 346 del 24 novembre 2003), si sta approfondendo la problematica posta dall'interrogante al fine di tenere nel debito conto le pronunce di cui si è fatto innanzi cenno e, nel contempo, attuare l'impegno che il Governo ha assunto in precedenza.

TURCI (*DS-U*). Ringrazio intanto per la risposta molto dettagliata e anche tempestiva. Se capisco bene, in relazione anche alle risposte date alla Camera dei deputati e alle pronunce giurisprudenziali, il Governo è impegnato a dare una soluzione ulteriore alla materia.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È così.

TURCI (*DS-U*). Ringrazio allora nuovamente e mi dichiaro soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca anche l'interrogazione 3-01509, presentata dal senatore Eufemi. A tal proposito, do lettura del seguente telegramma, indirizzato alla 6^a Commissione permanente del Senato della Repubblica a firma del Capo ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze: «Riferimento interrogazione at risposta orale n. 3-01509 sen. Maurizio Eufemi concernente gara per affidamento servizi di consulenza bandita dal dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, comunicasi che, causa impegni istituzionali precedentemente assunti, Sottosegretario delegato est impossibilitato at intervenire at discussione prevista in data odierna presso codesta Commissione. Pregasi, pertanto, voler considerare opportunità rinviare at altra seduta svolgimento citata interrogazione».

Rinviamo pertanto l'interrogazione ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

TURCI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che « In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato»;

l'Amministrazione finanziaria ha fornito da subito un'interpretazione restrittiva in merito all'applicabilità della norma, affermando che tale disposizione agevolativa è applicabile soltanto agli immobili di interesse storico non locati, mentre per quelli locati si applicano le ordinarie disposizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi;

sulla base di tale convincimento, l'Amministrazione finanziaria ha contestato varie dichiarazioni fiscali difformi dal proprio indirizzo interpretativo, notificato numerosi avvisi di accertamento e avviato un lungo contenzioso con i contribuenti in merito alle modalità di determinazione del reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico concessi in affitto;

nonostante il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione finanziaria, come ribadito nella circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, non sembra aver mutato il proprio indirizzo, motivando tale posizione con il fatto che il contribuente che sopporta per intero i costi di un immobile vincolato non locato non può essere equiparato a quello che percepisce un canone, contrattualmente concordato in relazione a costi previsti e prevedibili e alla rilevanza economica del bene;

tenuto conto che l'annoso contrasto interpretativo sulla norma ha determinato una situazione di obiettiva incertezza e precarietà per i contribuenti, nonché costi crescenti per le parti in relazione all'aumento del contenzioso,

si chiede di sapere se e quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo al fine di precisare la portata normativa dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 e, in particolare, se tale norma si intenda applicabile anche agli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico oggetto di locazione.

(3-01934)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sul sito del Ministero dell'economia è comparso un bando per una gara di appalto per l'affidamento di servizi di consulenza;

l'amministrazione che bandisce la gara è il dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

l'importo a base d'asta è enorme, ossia 15,9 milioni di euro;

i criteri di assegnazione della gara sono discrezionali: il punteggio prevede 80 punti su 100 per la parte discrezionale e 20 su 100 per la parte economica;

considerato che:

il Ministero è già stracolmo di tecnici bravissimi e pagati in modo più che adeguato, il cui numero e la cui retribuzione sono in continuo aumento;

la situazione delle finanze pubbliche, illustrata recentemente dal Ragioniere generale dello Stato, è seria;

l'importo della consulenza è enorme: sulla base di 500 euro per giorno/uomo, si è ad un totale dell'ordine di 32.000 giorni/uomo;

il tema oggetto della consulenza, le modalità della gara, i motivi dello svolgimento della stessa sono poco chiari e comunque di rilevanza strategica palesemente minore, nella situazione attuale: non si capisce bene perché si spendano tanti danari e perché sia necessaria una consulenza esterna così importante su di un argomento del tutto marginale, quale il monitoraggio dei cosiddetti «accordi di programma quadro»,

si chiede di sapere se non si ritenga di valutare l'opportunità di annullare la gara sopra citata.

(3-01509)

